



Provincia di Campobasso

# COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO

Provincia di Campobasso

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 13-03-2019

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 21:00 e in continuazione, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione nelle persone dei sigg.:

<b>CODAGNONE ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>DE VITA Pina</b>	<b>P</b>
<b>CARBONE VINCENZO</b>	<b>A</b>	<b>COCCAGNO GABRIELE</b>	<b>P</b>
<b>D'AMORE LUCIO</b>	<b>P</b>	<b>SANTILLO FLAVIANO</b>	<b>A</b>
<b>DISCENZA MARCO</b>	<b>A</b>	<b>CAPPIELLO ADAMO</b>	<b>P</b>
<b>SIMIELE PIERINO</b>	<b>A</b>	<b>TRONCA MICHELE</b>	<b>A</b>
<b>MANTINO ANTONIO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Onnembo Carlo.

Il Dott. CODAGNONE ANGELO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**Tenuto** conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Evidenziato** come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**Visti**:

a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le*

*quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";*

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Richiamato** il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 da parte degli Enti locali;

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, confermando quanto già approvato per l'anno 2018 con propria deliberazione n. 10 del 26/03/2018;

**Accertato** che il gettito I.M.U. netto previsto nel bilancio di previsione 2019/2021 ammonta a € 110.000,00 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 16/07/2014;

**Ricordato** che ai sensi del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

**Richiamati:**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;

- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Acquisiti** i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile

con votazione unanime legalmente resa,

**DELIBERA**

**Di confermare ed approvare**, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria I.M.U.:

Aliquota/detrazione	Misura
---------------------	--------

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (SOLO le categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Altri immobili (incluse le aree edificabili)	8,10 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Di stimare** in € 110.000,00 il gettito netto complessivo dell'Imposta Municipale Propria I.M.U. per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, considerata la decurtazione di € 30.536,29 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019;

**Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

**Di dichiarare** il presente deliberato immediatamente esecutivo con separata votazione avente il medesimo esito;

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 28-02-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **Onnembo Carlo**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-02-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **Onnembo Carlo**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. CODAGNONE ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Onnembo Carlo

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubblicazioni N. **102**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 19-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Guerrera Michele

---

È copia conforme all'originale.

Lì, 19-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Onnembo Carlo

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2019 al 03-04-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 senza reclami.

Lì, 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Onnembo Carlo

---

#### **ESECUTIVITÀ**

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 13-03-2019, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 14-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Onnembo Carlo